



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA**

Ai sensi della L. 190/2012 e D.L.gs. 33/2013

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 1 di 56

**PIANO DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
(2018-2020)**

ai sensi della L. 190/2012 e D.L.gs. 33/2013

Fondazione 20 Marzo 2006 20 in data 21 maggio 2018 ha approvato il presente *“Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza - triennio 2018/2020”* e, nel contempo ha confermato il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione nella figura del Direttore dell’Ufficio del Controllo e del Coordinamento degli Affari Generali della Fondazione 20 Marzo 2006 medesima.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 2 di 56

PARTE GENERALE.....	4
PREMESSA	4
IL FONDAMENTO NORMATIVO DEL PIANO.....	6
STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PIANO.....	8
SOGGETTI E DESTINATARI.....	9
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E REFERENTI.....	10
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.....	12
Formazione	12
Informazione.....	12
CODICE ETICO	13
Codice di Condotta.....	13
Conflitto di interesse.....	14
SISTEMA DISCIPLINARE	14
Sezione I – Disciplina Generale	14
Sezione II – I Livello: Dipendenti	15
Sezione III – II Livello: Dirigenti	16
Sezione IV – III livello: Collaboratori con tipologia contrattuale diversa da quella prevista per il lavoro subordinato.....	16
Sezione V – IV Livello: Professionisti (revisori contabili, consulenti, agenti e altri soggetti)	17
Sezione VI – V Livello: Consiglio di Amministrazione e Organo di controllo.....	17
Sezione VII – Disposizioni Finali	18
PARTE SPECIALE.....	19
APPROCCIO METODOLOGICO.....	19
Le Linee Guida UNI ISO 31000: 2010 “Gestione del rischio - Principi e linee guida”	19
La mappatura dei processi	20
La valutazione del rischio	22
Il trattamento del rischio	22
LA TIPOLOGIA DEI REATI	23
MAPPATURA DEI REATI, ANALISI DEI RISCHI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....	23
Alla luce di quanto sinora esposto, sono state oggetto di analisi le seguenti fattispecie:	23
Art. 314 c.p. “Peculato”.....	23
Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell’errore altrui”	25
Art. 316 bis c.p. “Malversazione a danno dello stato”	26
Artt. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”	27
Art. 317 c.p. “Concussione”.....	28
Art. 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”	29
Artt. 318-322 c.p. Fattispecie corruttive	31



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 3 di 56

Art. 322 bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri" 33

Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio" 34

Artt. 325-326 c.p. Fattispecie in materia di invenzioni, scoperte e segreti" 36

Art. 328 c.p. "Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione" 37

Art. 329 c.p. "Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o agente della forza pubblica" 38

Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità" 39

Artt. 334-335 c.p. Fattispecie in materia di cose sottoposte a sequestro 39

Art. 640 comma 2° numero 1 c.p. "Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico e dell'Unione Europea" 41

Art. 640 bis c.p. "Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche" 42

Art. 640 ter c.p. "Frode informatica" 43

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E MISURE DA ADOTTARE..... **44**

2.4.1 Gestione delle risorse finanziarie..... 45

2.4.2 Affidamento lavori, servizi, forniture 46

2.4.3 Conferimento di incarichi di collaborazione 47

2.4.4 Acquisizione e progressione del personale 47

2.4.5 Rapporti con i soggetti pubblici 48

2.4.6.Flussi informativi 48

2.4.7 Meccanismi di accountability..... 49

PARTE DEDICATA ALLA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA.....**50**

AGGIORNAMENTO DEL PIANO.....**56**

Allegati:

1. Codice Etico

2. Regolamenti:

- 1) Regolamento per la prevenzione della corruzione;
- 2) Regolamento per la verifica delle condizioni di accesso agli incarichi ex D.Lgs. 39/2013;
- 3) Regolamento per la disciplina e la gestione della trasparenza;
- 4) Regolamento per l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 33/2013;
- 5) Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti e di terzi.

Le modifiche ed integrazioni agli allegati sono recepite senza necessità di materiale allegazione del documento modificato ed integrato al presente documento.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 4 di 56

PARTE GENERALE

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 1 ult. periodo l. Reg. Piemonte 16 giugno 2006 n. 21 *"la fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile"*.

Ai sensi dell'art. 1 par. 3 dello Statuto *"La fondazione opera quale ente di diritto privato secondo quanto disciplinato dalle norme del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di leggi vigenti in materia"*.

Ai sensi dell'art. 2 della l. Reg. Piemonte 16 giugno 2006 n. 21, per quanto interessa:

"2. La Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nonché dei IX Giochi Paralimpici invernali e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento.

3. La Fondazione, inoltre, può amministrare anche altri beni mobili ed immobili pervenuti alla stessa in qualsiasi forma e destinati ad attività turistiche, sportive, sociali o ricettive e culturali ovunque ubicati.

4. La Fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri scopi, che non le siano precluse dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari. La Fondazione, inoltre, nell'ambito delle attività poste in essere per il perseguimento dei propri scopi, può costituire altri soggetti muniti di personalità giuridica, anche di carattere commerciale, aventi scopo sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in detti soggetti".

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della Fondazione 20 Marzo 2006, per quanto interessa:

"3. Nello specifico, la Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e dei Giochi Paralimpici Invernali e conferiti o pervenuti in qualsiasi forma e titolo e/o di cui alla Fondazione sia riconosciuta la disponibilità, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento. La Fondazione, inoltre, potrà amministrare anche altri beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione in qualsiasi forma e titolo e/o di cui alla Fondazione sia riconosciuta la disponibilità, destinati ad attività turistiche sportive e/o ricettive-culturali ovunque ubicati. La Fondazione 20 Marzo 2006, secondo quanto previsto dalla Legge 8 maggio 2012 n. 6, individua la tipologia e la priorità degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della Legge 9 ottobre 2000 n. 285.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 5 di 56

4. La fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri scopi, che non le siano precluse dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari nonché attività editoriale nei limiti e con le eventuali autorizzazioni di legge. La Fondazione, inoltre, nell'ambito delle attività poste in essere per il perseguimento dei propri scopi, può costituire altri soggetti muniti di personalità giuridica, anche di carattere commerciale, aventi scopo strumentale e/o sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in detti soggetti".

Il patrimonio della Fondazione è composto, fra l'altro, anche sub lett. b) da "beni ... conferiti dai Fondatori e dai Partecipanti ..." e sub lett. c) dai "beni ... che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti".

Fondazione allo stato non percepisce contributi pubblici.

Fondazione svolge la propria attività di "utilizzazione" e "sfruttamento" dei siti olimpici che l'art. 2 2° co. L. Regione Piemonte n° 21/2006 s.m.i. le ha assegnato "per le finalità di cui all'art. 1", ossia "favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, contribuendo altresì a quello ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche sportive, culturali e sociali".

Fondazione 20 Marzo 2006 inoltre pianifica la tipologia e la priorità degli interventi di cui alla L. 8 maggio 2012 n. 65, curandone l'attuazione, per quanto di competenza, di concerto con gli altri Enti contemplati nella normativa nazionale.

A termini dell'art. 6 dello Statuto sono Soci fondatori originari la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Città Metropolitana già Provincia di Torino ed il CONI.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sono organi della Fondazione 20 Marzo 2006:

- il Collegio dei Fondatori
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione 20 Marzo 2006
- l'Organo di Controllo
- l'Assemblea dei Partecipanti

A termini dell'art. 9 dello Statuto il Collegio dei Fondatori è composto dal legale rappresentante di ciascun Fondatore o da un suo delegato.

A termini dell'art. 11 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è eletto dal Collegio dei Fondatori con riferimento a componenti individuati da ciascun Fondatore.

A termini dell'art. 12 dello Statuto il Presidente ed il Vice presidente sono eletti dal Consiglio di

	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012	
	REV 2018/00 del 21/05/2018	Pag. 6 di 56

Amministrazione su indicazione del Collegio dei Fondatori.

A termini dell'art. 13 dello Statuto l'Organo di controllo è nominato dal Collegio Fondatori su designazione dei Fondatori.

IL FONDAMENTO NORMATIVO DEL PIANO

Il quadro normativo è attualmente delineato a seguito della riforma della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013 ad opera del d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 s.m.i. entrato in vigore il 23 giugno 2016 e che prevedeva una disciplina transitoria sino al 23 dicembre 2016.

Tuttavia, tale termine è spirato senza che il recepimento della riforma per gli enti diversi dalla Pubblica Amministrazione si consolidasse, in ragione del ritardo nell'attuazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 124 sul peculiare versante del riordino della disciplina delle ente a partecipazione pubblica.

La necessità di un quadro stabile sotto tale profilo era necessaria in ragione del rinvio anche a tale disciplina di riordino da parte dell'art. 2-bis d.lgs. 33/2013, come appunto introdotto dal d.lgs. 97/2016.

Come noto, il decreto di riordino d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 è stato pubblicato soltanto il 23 settembre 2016 e poi riformato con il d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

La procedura di consultazione dell'ANAC si è conclusa (26 aprile 2017) ben oltre lo spirare dei termini di attuazione del d.lgs. 97/2016 e le Linee Guida, in sostituzione (parziale) della precedente determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC (d'ora innanzi: Linee Guida 2015) sono state emanate soltanto con la determinazione n. 1134 in data 8 novembre 2017, che, peraltro, ha introdotto a sua volta una disciplina transitoria.

Prima di tale disciplina Fondazione 20 Marzo 2006 aveva attuato la disciplina in materia di prevenzione del malaffare e di attuazione della trasparenza in via volontaria, come avvertito nella precedente edizione del Piano.

La riforma intervenuta ha ulteriormente messo in discussione il presupposto applicativo di tali discipline all'Ente.

L'impatto connesso alla manutenzione e all'adeguamento alla disciplina per la prevenzione della corruzione e al malaffare rispetto alle disponibilità della Fondazione 20 Marzo 2006

L'art. 1 comma 2-bis della l. 190/2012 delimita il campo dei soggetti tenuti all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione con rinvio allo specifico comma 2 dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 s.m.i., articolo che, a sua volta, complessivamente determina l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di trasparenza.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 7 di 56

Ciò premesso, il nuovo art. 2-bis D.lgs. 33/2013 s.m.i. rubricato *“Ambito soggettivo di applicazione”* ricorre significativamente alla tecnica legislativa della *“definizione”* che prevede l’individuazione puntuale dei soggetti destinatari delle singole norme alla luce appunto delle definizioni ivi contenute, come segue, per quanto qui interessa:

“1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

.....

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.

Ne consegue, pertanto, che, se l’ambito applicativo in materia di trasparenza si estende all’intera norma ora riportata, con le gradazioni ivi previste, la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, con le caratteristiche chiarite nell’art. 1 comma 2-bis l. 190/2012 s.m.i. (ossia pianificazione o, in alternativa, adozione di MOG ai sensi del D.lgs. 231/2001 e misure compensative) riguarda comunque e soltanto i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 2-bis d.lgs. 33/2013 ossia, per quanto interessa nel presente caso, i soggetti di cui alla lett. c).

Le Linee Guida 2017 hanno ritenuto di fornire una ricostruzione esegetica delle norme ora riportate che è rinvenibile, per quanto qui interessa, ai par. 2.3.3., 3.2., 3.9 del documento.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 8 di 56

La fattispecie della Fondazione 20 Marzo 2006 alla luce del perimetro dell'ambito soggettivo di applicazione della L. 190/2012 e D.lgs. 33/2013.

All'esito del confronto fra la fattispecie di cui all'art. 2-bis 2° co. lett. c) d.lgs. 33/2013, e la fattispecie della Fondazione 20 Marzo 2006, anche alla luce delle Linee Guida 2017 (cfr. Linee Guida 2017 par. 2.2.), chiarito espressamente dall'ANAC che i **tre requisiti individuati dalla norma sono "cumulativamente necessari"** (cfr. Linee Guida 2017 par. 2.2. pag. 14), risulta che:

-Fondazione 20 Marzo 2006 ha certamente un *"bilancio superiore a cinquecentomila euro"* (cfr. anche Linee Guida 2017, par. 2.2. n. 1, pag. 14-15);

-Fondazione 20 Marzo 2006 apparentemente non presenta il requisito per cui *"l'attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni"* (cfr. anche Linee Guida 2017, par. 2.2. n. 2, pag. 15, ove si fa riferimento al rapporto fra valore della produzione e contributi pubblici, come ivi descritti. Tuttavia, non è dubbio che il patrimonio di dotazione della Fondazione 20 Marzo 2006 sia integralmente di provenienza pubblicistica e sia composto di beni di titolarità pubblica, con il che sembra preferibile una interpretazione prudente della norma.

Fondazione 20 Marzo 2006 allo stato presenta il requisito per cui *"la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni"*, in quanto, a tacere della esegesi del termine *"designazione"* che correttamente dovrebbe comunque afferire ad una nomina *"diretta"* della PA, mentre la nomina, nel caso di specie, non spetta direttamente agli Enti ma al Collegio dei Fondatori a termine dell'art. 9 dello Statuto pur rispetto a soggetti *"designati"* dai Soci Fondatori, non è dubbio, peraltro, che fra gli attuali componenti del Collegio Fondatori tutti sono enti locali o territoriali o enti pubblici rientranti nel paradigma di cui all'art. 1 2° co. D.lgs. 165/2001, con il che si ritiene che la terza condizione sia confermata.

Ne consegue che Fondazione 20 Marzo 2006 ritiene di applicare la disciplina di cui all'art. 1 comma 2-bis l. 190/2012, in materia di prevenzione della corruzione oltrechè la relativa disciplina in materia di trasparenza, in forza di una interpretazione prudenziale che rende preferibile annoverare la Fondazione 20 Marzo 2006 fra i soggetti di cui all'art. 2-bis 2° co. lett. c) d.lgs. 33/2013.

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PIANO

Alla luce del contesto di riferimento, il presente Piano è finalizzato a prevenire i fenomeni corruttivi e di malaffare nella gestione dell'attività dell'Ente.

In particolare, il Piano è finalizzato ai seguenti obiettivi strategici:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di malaffare;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione o di malaffare;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione e al malaffare.

	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012	
	REV 2018/00 del 21/05/2018	Pag. 9 di 56

Ai fini della redazione ed implementazione del Piano, l'approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- esame e studio dell'assetto organizzativo della Fondazione 20 Marzo 2006, a mezzo dell'acquisizione della documentazione di riferimento (organigrammi, funzionigrammi, visure, deleghe, procure, mansionari etc.);
- esame e studio della procedimentalizzazione delle attività, a mezzo dell'acquisizione delle procedure interne adottate;
- esame e studio delle attività di fatto svolte dai rispettivi uffici e sedi, a mezzo di audit presso la Fondazione 20 Marzo 2006 finalizzati alla formalizzazione delle prassi interne con particolare riguardo alle funzioni che rivestono ruoli di vertice nei procedimenti a maggior rischio corruttivo;
- conseguente mappatura delle aree della Fondazione 20 Marzo 2006 e individuazione di quelle a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dello stesso;
- accertamento del grado di rischio potenziale e residuale (contemplando i presidi in essere) di commissione dei reati presupposto;
- individuazione delle aree di miglioramento e delle conseguenti azioni da adottare;
- elaborazione del Codice Etico e del Codice di Condotta per i dipendenti ed i collaboratori, in cui vengono esplicitate le regole da seguire in caso di conflitto di interesse;
- elaborazione del presente Piano prevedendo:
 - le procedure di formazione ed informazione al fine di far acquisire le conoscenze normative e applicative della disciplina dell'Anticorruzione, secondo le specificità interne rilevate;
 - gli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile;
 - l'obbligo di aggiornamento almeno annuale;
 - il sistema disciplinare contenente anche la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel presente Piano;
 - la previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni della Fondazione 20 Marzo 2006 in relazione al rischio di fenomeni corruttivi valorizzando i presidi già esistenti ed adottati dalla Fondazione 20 Marzo 2006 e prevedendo ulteriori misure di prevenzione con riguardo ai processi considerati più a rischio (gestione delle risorse umane e finanziarie).

SOGGETTI E DESTINATARI

I principali protagonisti del sistema di contrasto alla corruzione nel contesto dell'evoluzione costante della normativa a partire dall'emanazione della L. 190/2012 sono:

- l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC);
- il Responsabile dell'attuazione del presente Piano (si rinvia al paragrafo che segue) con i Referenti ove nominati.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 10 di 56

Il presente Piano, il Codice Etico ed il Codice di Condotta sono vincolanti per:

- i membri degli Organi Sociali così come individuati dallo Statuto
- il Responsabile dell'attuazione del presente Piano
- i dipendenti della Fondazione 20 Marzo 2006 così come individuati nell'organigramma ed i cui compiti sono descritti nella Struttura Organizzativa, nel mansionario e nelle deleghe ad hoc rilasciate (cui si rinvia)
- i collaboratori a qualsiasi titolo (collaboratori a progetto, consulenti, borsisti, etc...)
- i fornitori.

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E REFERENTI

Art. 1 – Nomina e status

L'organo di governo della Fondazione 20 Marzo 2006 provvede alla nomina del Responsabile.

Al Responsabile sono attribuiti funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento del ruolo, quale previsto dalla L.190/2012, con piena autonomia ed effettività, secondo quanto stabilito nei Regolamenti emanati in attuazione del presente Piano e qui di seguito identificati:

- 1) Regolamento per la prevenzione della corruzione;
- 6) Regolamento per la verifica delle condizioni di accesso agli incarichi ex D.Lgs. 39/2013;
- 7) Regolamento per la disciplina e la gestione della trasparenza;
- 8) Regolamento per l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 33/2013;
- 9) Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti e di terzi.

Le modifiche ed integrazioni agli allegati sono recepite senza necessità di materiale allegazione del documento modificato ed integrato al presente documento.

I Referenti sono nominati a termini dei predetti Regolamenti e con le modalità ivi descritte.

Art. 2 – Requisiti e Composizione

Il Responsabile deve essere autonomo ed indipendente e deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa interna.

Il Responsabile è stato individuato nel Direttore dell'Ufficio del Controllo e Coordinatore degli Affari Generali.

I Referenti, ove nominati, sono individuati nelle funzioni e nel personale dell'Ente.

Art. 3 – Cause di ineleggibilità e decadenza

Non può essere nominato Responsabile – e se nominato decade dal proprio ufficio:

- l'interdetto;



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 11 di 56

- l'inabilitato;
- chi è stato condannato (anche in primo grado e financo ex art. 444 c.p.p.) anche se a pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione,
 - per un reato tra quelli previsti e puniti dal Titolo II, Capo I del codice penale ovvero per un reato commesso per eseguirne od occultarne uno tra quelli previsti e puniti Titolo II, Capo I del codice penale, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un reato previsto e punito Titolo II, Capo I del codice penale ancorchè commesso in forma tentata;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
 - per un qualunque reato alla pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dalla legislazione vigente;
- chi è stato condannato (anche in primo grado) per condotte in danno della Fondazione 20 Marzo 2006 di appartenenza che abbiano comportato una responsabilità disciplinare, erariale o di altra natura.

Le medesime regole valgono per i referenti.

Art. 4 - Retribuzione

Non è prevista retribuzione per l'espletamento dell'incarico.

Il RPCT è destinatario di un apposito e separato mandato di cui alla deliberazione di nomina ad opera del CDA e di uno specifico *budget*, che verrà fissato all'interno del *budget* aziendale, oltreché di un puntuale potere sanzionatorio.

Art. 5 - Doveri

Il Responsabile almeno una volta all'anno, e comunque ogni volta in cui venga riscontrata una violazione del Piano ovvero muti la struttura della Fondazione 20 Marzo 2006 ovvero intervengano novelle legislative in materia di anticorruzione, cura la revisione e l'aggiornamento del presente Piano.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L.190/2012 il Responsabile redige entro il 15 dicembre di ogni anno o entro la scadenza stabilita dalla legge o dagli atti amministrativi dell'ANAC una relazione annuale sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano di prevenzione della corruzione.

Art. 6 - Poteri



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 12 di 56

Al Responsabile sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure e di proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune, come dispiegati nei Regolamenti per l'attuazione del presente Piano e sopra identificati.

Art. 7 – Responsabilità

Al Responsabile si applica il regime di responsabilità previsto nella L. 190/2012, quando applicabile, e nel D.Lgs. 33/2013 ovvero previsto nel presente Piano e nei Regolamenti per l'attuazione del presente Piano e sopra identificati secondo le declinazioni del CCNL di settore.

Le medesime regole valgono per i Referenti, ove nominati

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Tutti i Destinatari del presente Piano devono essere formati ed informati in merito all'adozione del presente Piano ed a tutto ciò che questo comporta.

Formazione

I Destinatari vanno formati al momento della loro assunzione o comunque entro sei mesi dalla stessa. Tutti i Destinatari devono essere sottoposti a corsi di aggiornamento almeno ogni due anni ovvero in caso di cambiamento di mansioni che incida su comportamenti rilevanti ai fini della gestione del rischio corruzione, ovvero in caso di modifiche o implementazioni del presente Piano.

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della disciplina in materia di anticorruzione, delle finalità e delle regole di condotta contenute nel presente Piano di prevenzione.

I contenuti e le modalità di erogazione della formazione sono adeguati in base alla qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

A livello esemplificativo, il programma di formazione approfondisce:

- i contenuti della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013,
- le norme penali in materia di reati contro la P.A.,
- i contenuti del presente Piano,
- le misure di prevenzione del rischio,
- le conseguenze di carattere disciplinare in caso di violazione del Piano e/o di integrazione di comportamenti illeciti,
- le responsabilità ed i compiti a ciascuno attribuiti in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza,
- gli aspetti etici dell'attività,

al fine di garantire e promuovere la legalità ed il buon andamento della Fondazione 20 Marzo 2006.

Informazione

La Fondazione 20 Marzo 2006 promuove la conoscenza del Piano, dei Regolamenti di attuazione del medesimo e del loro aggiornamento, tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione.

	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012	
	REV 2018/00 del 21/05/2018	Pag. 13 di 56

In particolare, la Fondazione 20 Marzo 2006 promuove la conoscenza del Piano attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

CODICE ETICO

La Fondazione 20 Marzo 2006 si dota di un Codice Etico (allegato n° 1) che costituisce l'insieme dei principi etico-comportamentali che ispirano l'attività tutta della Fondazione 20 Marzo 2006.

Il Codice Etico deve pertanto essere conosciuto da parte di tutte le funzioni interne, e da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con la Fondazione 20 Marzo 2006 stessa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, consulenti, fornitori, agenti, Pubbliche Amministrazioni, etc...).

A tal fine la Fondazione 20 Marzo 2006:

- pubblica il Codice Etico sul sito istituzionale;
- consegna il Codice Etico a tutte le funzioni interne;
- comunica l'adozione del Codice Etico a tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con la Fondazione 20 Marzo 2006 stessa, indicando ove poterlo consultare telematicamente.

Codice di Condotta

Ad integrazione di quanto previsto nel Codice Etico e nel Regolamento interno, si fa riferimento spontaneamente (non essendo Fondazione 20 Marzo 2006 obbligata al loro rispetto, attesa la sua natura) ai principi previsti nel DPR. 16.04.2013, n. 62 (*"Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*), in ossequio ai quali, a ciascun dipendente è fatto divieto di:

- chiedere, sollecitare o accettare, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali di modico valore si intendono quelli di importo non superiore a 150 euro;
- utilizzare informazioni d'ufficio a fini privati;
- utilizzare per fini personali telefono e collegamento internet dell'Amministrazione (se non in casi d'urgenza);
- far parte di Associazioni o Organizzazioni (esclusi partiti e sindacati) in conflitto di interesse con la Fondazione 20 Marzo 2006;
- evitare, per quanto possibile, che si diffondano notizie non vere sull'organizzazione, sull'attività e sugli altri dipendenti.

I comportamenti posti in essere in difformità da quanto sopra costituiscono illecito disciplinare, perseguibili secondo quanto previsto nel Sistema Disciplinare.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 14 di 56

Conflitto di interesse

La Fondazione 20 Marzo 2006 presta una particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse in cui può incorrere tutto il personale.

Sebbene alla Fondazione 20 Marzo 2006 (data la sua natura) non sia applicabile l'art. 6 bis della Legge 241/90, si ritiene di recepire i principi in essa sanciti con particolare riguardo all'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati.

Ciascuna risorsa è tenuta ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi:

- propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure
- di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,
- di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero
- di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, Comitati, Enti o stabilimenti di cui egli sia Amministratore o Gerente o Dirigente.

E', inoltre, tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

I comportamenti posti in essere in difformità da quanto sopra costituiscono illecito disciplinare, perseguibili secondo quanto previsto nel Sistema Disciplinare.

SISTEMA DISCIPLINARE

La mancata osservanza delle disposizioni del presente Piano costituisce illecito disciplinare, come tale perseguibile secondo quanto previsto nel presente Sistema Disciplinare.

Sezione I – Disciplina Generale

Art. 1 – Soggetti destinatari

Il presente sistema disciplinare è applicabile ai seguenti soggetti:

- dipendenti
- dirigenti
- collaboratori con tipologia contrattuale diversa da quella prevista per il lavoro subordinato
- professionisti
- amministratori e organi di controllo (Revisori).

Art. 2 – Potere di iniziativa dell'azione disciplinare

Il Responsabile, su segnalazione ovvero di propria iniziativa, acquisisce informazioni circa la presunta avvenuta violazione e/o inadempimento del Piano e, valutata la non manifesta infondatezza della notizia, la



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 15 di 56

trasmette alle autorità della Fondazione 20 Marzo 2006 competenti individuate come di seguito, affinché queste esperiscano le dovute attività di indagine ed applichino le conseguenti sanzioni disciplinari.

Il Responsabile monitora altresì le attività di indagine ed erogazione delle sanzioni effettuate dalle competenti autorità della Fondazione 20 Marzo 2006, vigilando sulla corretta applicazione del presente sistema disciplinare.

Art. 3 – Condotte sanzionabili

In generale, sono sanzionabili ai sensi del presente sistema disciplinare le condotte che comportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazione dei principi etico-comportamentali contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Condotta,
- violazione del Piano e delle procedure in esso richiamate,
- omesse segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse,
- omessa e/o scorretta applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti nel presente sistema disciplinare.

Sezione II – I Livello: Dipendenti

Art. 4 – Fonti della responsabilità

La Fondazione 20 Marzo 2006 sanziona la violazione e/o l'inadempimento delle previsioni contenute nel Piano, nel Codice Etico e nel Codice di Condotta da parte dei propri dipendenti, secondo quanto stabilito dagli articoli 2104 e 2106 c.c., dal CCNL Commercio.

Art. 5 – Condotte sanzionabili

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta è riconducibile nell'ambito dei comportamenti considerati sanzionabili dagli articoli 2104 e 2106 c.c. (secondo i quali *"il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa (...). Deve, inoltre, osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"* (art. 2104 c.c.); *"l'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti [artt. 2104 e 2105 c.c.] può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione"* - art. 2106 c.c.), nonché dall'art. 220 CCNL Commercio, in ossequio al quale *"Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri."*

Art. 6 – Sanzioni

Dato il principio di tipicità caratterizzante l'intera materia disciplinare, si richiama l'applicazione degli art. 225 del CCNL Commercio.

Le sanzioni ivi previste e pertanto applicabili per la violazione e/o l'inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta sono:

- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 16 di 56

- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Sulla scelta e sull'entità delle suddette sanzioni, il Datore di Lavoro è competente a decidere sulla base delle indicazioni previste nel CCNL cit.

Sezione III – Il Livello: Dirigenti

Art. 7 – Fonti della responsabilità e condotte sanzionabili

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta, a seconda della sua gravità o della sua reiterazione, può comportare l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento a carico del dirigente responsabile.

La valutazione circa la gravità della violazione e/o dell'inadempimento posti in essere e circa la gravità della loro reiterazione è rimessa alla valutazione dell'organo a ciò preposto.

Art. 8 – Sanzioni

Per la violazione del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta da parte dei dirigenti, oltre al richiamo scritto la Fondazione 20 Marzo 2006 può applicare:

- il licenziamento per giustificato motivo (ove si ritenga, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, che la violazione commessa implichi inadeguatezza del dirigente rispetto alla struttura interna);
- licenziamento per giusta causa (che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure nei limiti del preavviso).

Sezione IV – III livello: Collaboratori con tipologia contrattuale diversa da quella prevista per il lavoro subordinato

Art. 9 – Fonti della responsabilità

La Fondazione 20 Marzo 2006 pretende il rispetto del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta da parte dei collaboratori con tipologia contrattuale diversa da quella prevista per il lavoro subordinato secondo le forme previste dalla legislazione vigente.

Con riferimento ai contratti da stipulare ovvero da rinnovare, il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano, nel Codice Etico e nel Codice di Condotta è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il collaboratore instaura con la Fondazione 20 Marzo 2006, che pertanto si impegna ad adempiere.

Con riferimento ai contratti già stipulati, la Fondazione 20 Marzo 2006 provvede, con l'accordo del collaboratore, all'integrazione dei medesimi mediante l'aggiunta della clausola relativa al rispetto delle previsioni del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta, affinché venga eliminata ogni disparità di trattamento rispetto ai contratti nuovi o rinnovati.

In ogni caso, il Piano, il Codice Etico ed il Codice di Condotta approvati – in caso di dissenso – sono comunque comunicati al collaboratore come decisione unilaterale della Fondazione 20 Marzo 2006.

	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012	
	REV 2018/00 del 21/05/2018	Pag. 17 di 56

Art. 10 – Condotte sanzionabili e sanzioni

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta possono comportare la risoluzione del contratto e l'applicazione di eventuale penale contrattualmente prevista, salva comunque la risarcibilità di maggior danno.

Nel caso di violazione e/o inadempimento relativamente a previsioni che non possono più essere adempiute, il contratto si ritiene risolto di diritto con addebito della eventuale penale, salva la risarcibilità del maggior danno.

Nel caso di mero ritardo nell'adempimento, qualora il contraente sia nelle possibilità di adempiere alle prescrizioni del modello, la Fondazione 20 Marzo 2006 avrà la facoltà di chiedere l'adempimento della prestazione e il pagamento della penale come eventualmente determinata in sede contrattuale. L'ulteriore inadempimento comporta la risoluzione del contratto di diritto con addebito della eventuale penale, salva la risarcibilità del maggior danno.

Sezione V – IV Livello: Professionisti (revisori contabili, consulenti, agenti e altri soggetti)

Art. 11 – Fonti della responsabilità

La Fondazione 20 Marzo 2006 pretende il rispetto del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta da parte dei professionisti (revisori contabili, consulenti, agenti ed altri soggetti).

Con riferimento ai contratti da stipulare ovvero da rinnovare, il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano, nel Codice Etico e nel Codice di Condotta è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il professionista instaura con la Fondazione 20 Marzo 2006, che pertanto si impegna ad adempiere; tale circostanza viene attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita dall'eventuale contratto scritto tra le parti nel corso della sua edizione.

Con riferimento ai contratti già stipulati, la Fondazione 20 Marzo 2006 provvede, con l'accordo del professionista, all'integrazione dei medesimi mediante l'aggiunta della clausola relativa al rispetto delle previsioni del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta, affinché venga eliminata ogni disparità di trattamento rispetto ai contratti nuovi o rinnovati.

In ogni caso, il Piano, il Codice Etico ed il Codice di Condotta approvati – in caso di dissenso – sono comunque comunicati al professionista come decisione unilaterale della Fondazione 20 Marzo 2006.

Art. 12 – Condotte sanzionabili e sanzioni

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta possono comportare la risoluzione del contratto ovvero la revoca del mandato per giusta causa.

E' fatta salva l'azione di risarcimento del danno nei confronti del professionista.

Sezione VI – V Livello: Consiglio di Amministrazione e Organo di controllo

Art. 13 – Fonti della responsabilità

La Fondazione 20 Marzo 2006 pretende il rispetto del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta da parte del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e dell'Organo di controllo.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 18 di 56

Art. 14 – Condotte sanzionabili in capo agli amministratori

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta costituisce condotta sanzionabile in capo all'organo gestorio.

L'organo gestorio, in quanto tenuto all'applicazione di quanto prescritto nel Codice Etico, nel Codice di Condotta e nel Piano ed al controllo sull'applicazione da parte degli altri soggetti destinatari, risponde altresì per le violazioni e/o gli inadempimenti del Codice Etico, del Codice di Condotta e del Piano commessi da persone a lui sottoposte, allorché le violazioni e/o gli inadempimenti non si sarebbero verificati se avesse esercitato i propri poteri gerarchici dispositivi.

Art. 15 – Condotte sanzionabili in capo all'Organo di controllo

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta commessa dall'Organo di controllo costituisce condotta sanzionabile.

L'organo di controllo è tenuto alla vigilanza sulle condotte rimesse al loro controllo per legge.

Sezione VII – Disposizioni Finali

Art. 16 – Omissioni al presente sistema disciplinare

La violazione e/o l'inadempimento del presente sistema disciplinare, parte integrante del Piano, costituisce violazione grave del Piano stesso perseguibile ai sensi del presente sistema.

Art. 17 – Commissione di fatti di reato

La commissione di un qualunque fatto di reato riconducibile ad un abuso dei poteri attribuiti al soggetto per fini propri, costituisce violazione del Piano.

La valutazione circa la gravità della violazione e/o dell'inadempimento posti in essere è rimessa alla valutazione dell'organo a ciò preposto.

La sentenza di condanna passata in giudicato per un reato rilevante ai sensi della Legge 190/2012, comporta obbligatoriamente l'attivazione del sistema disciplinare e l'applicazione della sanzione più grave prevista.

E' rimessa alla valutazione dell'autorità aziendale competente ad erogare sanzioni disciplinari l'attivazione del sistema disciplinare a seguito della commissione di fatti di reato diversi da quelli rilevanti ai sensi della Legge 190/2012.

Art. 18 – Pubblicità del presente sistema disciplinare

La Fondazione 20 Marzo 2006 assicura la concreta pubblicità e conoscenza del presente sistema sanzionatorio mediante affissione del sistema sanzionatorio e consegna del medesimo in forma cartacea ovvero telematica.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 19 di 56

PARTE SPECIALE

APPROCCIO METODOLOGICO

Il presente Piano si pone quale obiettivo proteggere la Fondazione 20 Marzo 2006 da situazioni in cui un soggetto abusi del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Stante quanto indicato nel PNA, si è ritenuto di seguire, per una corretta gestione del rischio, i principi contenuti nelle Linee Guida Uni Iso 31000 2010 – “*Gestione del rischio - Principi e linee guida*” (come meglio descritti nel prosieguo) ed il sistema di mappatura dei processi a rischio basati sulle seguenti fasi:

- mappatura dei processi attuati dalla Fondazione 20 Marzo 2006
- valutazione del rischio per ciascun processo
- trattamento del rischio, valorizzando le procedure già esistenti e prevedendo, se del caso, ulteriori misure di prevenzione.

Le Linee Guida UNI ISO 31000: 2010 “Gestione del rischio - Principi e linee guida”

La Fondazione 20 Marzo 2006 ha adottato nella redazione del presente Piano i seguenti principi:

- a) la gestione del rischio crea e protegge il valore.
La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione dell’ambiente, qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, *governance* e reputazione;
- b) la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione.
La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento;
- c) la gestione del rischio è parte del processo decisionale.
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;
- d) la gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza.
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;
- e) la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 20 di 56

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili;

- f) la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione, quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti;
- g) la gestione del rischio è *"su misura"*.
La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;
- h) la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.
Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione;
- i) la gestione del rischio è trasparente e inclusiva.
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento inoltre permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio;
- j) la gestione del rischio è dinamica.
La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono;
- k) la gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

La mappatura dei processi

La mappatura dei processi¹ consiste nell'individuazione del contesto entro il quale deve essere svolta la

¹ A norma dell'allegato 1 del PNA, per "processo" si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 21 di 56

valutazione del rischio, in modo da evidenziare le fasi di cui si compone ed i responsabili di ciascuna di esse. In ossequio a quanto disposto nel PNA – Allegato 2, ed alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC nella Delibera 28 ottobre 2015 n. 12 recante “Aggiornamento 2015 al PNA” e successivi aggiornamenti, si è proceduto a mappare le aree di rischio individuate dalla normativa.

In particolare ci si riferisce a:

A) Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti a contenuto vincolato
3. Provvedimenti a vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti discrezionali nell'*an* e nel contenuto

esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge all'interno di un'amministrazione può esso stesso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e comprende anche le procedure di natura privatistica.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 22 di 56

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti a contenuto vincolato
3. Provvedimenti vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti discrezionali nell'*an* e nel contenuto.

Si precisa fin da ora che la Fondazione 20 Marzo 2006, attesa la sua natura e funzione per la quale è stata costituita, non emette provvedimenti amministrativi di alcun tipo, pertanto la mappatura relativa alle aree C) e D) non ha avuto luogo.

Conformemente a quanto sinora esposto, l'attività di mappatura delle aree ove potrebbero verificarsi fenomeni corruttivi ha permesso l'individuazione di altri processi ritenuti sensibili, quali:

- gestione delle risorse finanziarie (ciclo attivo, ciclo passivo)
- gestione dei rapporti con i concessionari.

La valutazione del rischio

Tale attività è stata svolta con riguardo a ciascun processo mappato e vede le seguenti fasi:

- identificazione del rischio → consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi;
- analisi del rischio → consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si verifichi e delle conseguenze che il rischio produce (cd. "probabilità" ed "impatto") per giungere, come previsto dall'allegato n° 5 al PNA, alla determinazione del rischio, rappresentato da un valore numerico dato dalla moltiplicazione della media aritmetica del valore della probabilità e del valore dell'impatto (Rischio inerente = Probabilità complessiva*Impatto complessivo). Si precisa che il rischio è stato così valutato:
 - $1 < \text{rischio inerente} \leq 8 \rightarrow$ basso
 - $8 < \text{rischio inerente} \leq 16 \rightarrow$ medio
 - $16 < \text{rischio inerente} \leq 25 \rightarrow$ alto.
- ponderazione del rischio → consiste nel valutare i rischi in base alla loro efficacia al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. In ossequio a quanto previsto dall'allegato n° 5 del PNA, il valore numerico del rischio è stato calcolato ponderando il valore del rischio inerente con il valore dell'efficacia dei controlli in essere (Rischio residuo = Rischio inerente*Efficacia dei controlli). I valori così ottenuti sono stati classificati secondo i seguenti criteri:
 - $1 < \text{rischio residuo} \leq 40 \rightarrow$ basso
 - $40 < \text{rischio residuo} \leq 80 \rightarrow$ medio
 - $80 < \text{rischio residuo} \leq 125 \rightarrow$ alto.

Il trattamento del rischio

Tale fase riguarda l'individuazione e la valutazione delle misure che occorre predisporre per neutralizzare o



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 23 di 56

ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi trattare prioritariamente rispetto ad altri.

Si precisa che la Fondazione 20 Marzo 2006 è già dotata di procedure e regolamenti interni, cui si fa espressamente rinvio, quali misure cui attendersi per prevenire la commissione delle condotte descritte nei reati che seguono.

LA TIPOLOGIA DEI REATI

Poiché il P.N.A. è uno strumento di natura preventiva, il concetto di corruzione preso a riferimento ha un'accezione ampia, comprendendo al suo interno le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività, si riscontra l'abuso del potere affidato ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati.

Pertanto, le situazioni rilevanti ai fini del presente documento devono ritenersi più ampie delle fattispecie penalistiche tipicamente corruttive disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento causato da un uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

MAPPATURA DEI REATI, ANALISI DEI RISCHI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Alla luce di quanto sinora esposto, sono state oggetto di analisi le seguenti fattispecie:

Art. 314 c.p. "Peculato"

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una norma a più fattispecie: il primo comma punisce la condotta di peculato semplice, il secondo comma punisce la condotta di cosiddetto "peculato d'uso". In entrambi i casi, si tratta di reati a soggettività propria, i quali possono essere commessi solo da coloro che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.

Il primo comma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che si appropria di danaro o altre cose mobili altrui di cui ha la disponibilità a causa della funzione svolta, esercitando su questi i poteri tipici del proprietario.

Il comma secondo punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio

	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012	
	REV 2018/00 del 21/05/2018	Pag. 24 di 56

finalizzata allo scopo di fare un uso solo momentaneo della cosa per poi restituirla al termine dell'uso stesso.

Ad esempio, l'incaricato di pubblico servizio si appropria del denaro della Fondazione 20 Marzo 2006.

PROCESSI A RISCHIO

In tutti i casi in cui si faccia uso di beni o denaro appartenenti alla Fondazione 20 Marzo 2006, nella libera disponibilità dell'utilizzatore (computer, telefoni, cartoleria, telepass, carta carburante, etc...), esiste il rischio di commissione del reato di peculato. Tuttavia, la stessa Giurisprudenza soccorre nel delimitare l'area del penalmente rilevante valorizzando il principio di offensività: solo l'appropriazione di denaro o altre utilità che vada a ledere i beni giuridici tutelati dalla norma (art. 97 Cost.) può assurgere al rango di illecito penalmente sanzionabile (non così, ad esempio, nel caso di beni di modesto valore economico). Di tale dato occorre necessariamente tenere conto in sede di valutazione del rischio, bilanciando l'elevato numero di potenziali soggetti attivi con la probabilità che la condotta risulti penalmente rilevante.

I processi maggiormente a rischio vanno identificati nei seguenti:

- la gestione degli incassi e dei pagamenti
- i rimborsi spesa di viaggio e soggiorno
- l'utilizzo dei beni della Fondazione 20 Marzo 2006.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato il reato è commissibile potenzialmente da tutte le risorse che hanno la disponibilità di denaro e/o altre utilità riferibili alla Fondazione 20 Marzo 2006, sempre avendo a mente le considerazioni pocanzi svolte in punto lesione del principio di offensività.

In particolare, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali
- Segreteria Generale
- Servizi Generali e Conduzione Immobiliare
- Amministrazione e contabilità

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- ⇒ Regolamento interno
- ⇒ Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute, in relazione alla carica, dai membri del C.d.A.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 25 di 56

- ⇒ Regolamento per le spese in economia
- ⇒ Procedura per la Gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

Art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una fattispecie a soggettività propria in cui, a differenza del reato di cui all'art. 314 c.p.:

- l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica;
- non è richiesto il requisito del preesistente possesso.

La condotta consiste nell'ottenere – senza averne diritto – denaro o altre utilità per sé o per altri, profittando di una preesistente falsa rappresentazione del terzo.

Ad esempio, un dipendente della Fondazione 20 Marzo 2006 ottiene erroneamente il rimborso chilometrico pur avendo utilizzato per la trasferta una vettura noleggiata dalla Fondazione 20 Marzo 2006 e – accortosi dell'errore – trattiene le somme percepite.

PROCESSI A RISCHIO

Occorre premettere che si tratta di fattispecie di scarsa applicazione: si contano, infatti, pochi e risalenti arresti giurisprudenziali.

In ogni caso, il reato è commissibile potenzialmente da tutte le risorse che hanno la disponibilità di denaro e/o altre utilità riferibili alla Fondazione 20 Marzo 2006, sempre avendo a mente le considerazioni svolte in punto lesione del principio di offensività.

AREE A RISCHIO

In particolare, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali
- Segreteria Generale
- Servizi Generali e Conduzione Immobiliare
- Amministrazione e contabilità



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 26 di 56

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- ⇒ Regolamento interno
- ⇒ Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute, in relazione alla carica, dai membri del C.d.A.
- ⇒ Regolamento per le spese in economia
- ⇒ Procedura per la Gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

Art. 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello stato"

FATTISPECIE

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque (purchè non appartenente alla P.A.), e consiste nella distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di provenienza pubblica (legittimamente ottenuti) dalle previste finalità di pubblico interesse. Si evidenzia che taluni Autori hanno interpretato l'inciso "estraneo alla Pubblica Amministrazione", nel senso di ritenere soggetto attivo del reato chiunque purchè diverso dalla P.A. che eroga il conferimento pubblico.

Ad esempio, la Fondazione 20 Marzo 2006 ottiene legittimamente (ovvero in presenza di tutti i presupposti e le condizioni) un contributo per la realizzazione di opere e, anziché spenderlo per il fine suddetto, lo utilizza per altri fini.

PROCESSI A RISCHIO

Il processo maggiormente a rischio riguarda la gestione dei conferimenti da parte del Collegio dei Fondatori ed erogazioni da parte di altri soggetti pubblici, tenuto conto che comunque allo stato Fondazione non percepisce contributi di finanziamento della gestione.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 27 di 56

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

⇒ Statuto

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

Artt. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di Enti pubblici (anche sovranazionali), tramite la mendacità o l'omissione delle informazioni necessarie per conseguirle.

Ad esempio il Presidente del C.d.A., producendo documentazione falsa, ottiene delle erogazioni statali a titolo di incentivo.

PROCESSI A RISCHIO

Il processo maggiormente a rischio riguarda la richiesta di contributi e finanziamenti.

Sebbene consentito dallo Statuto, la Fondazione 20 Marzo 2006 non ha ad oggi ottenuto, né richiesto



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 28 di 56

contributi e/o finanziamenti pubblici ad incremento del patrimonio indisponibile.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato le aree a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- ⇒ Statuto

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

Art. 317 c.p. "Concussione"

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e consiste nel costringere taluno a dare o a promettere allo stesso o ad un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico.

PROCESSI A RISCHIO

Attesa l'estensione della punibilità anche all'incaricato di un pubblico servizio, la fattispecie risulta commissibile all'interno della Fondazione 20 Marzo 2006 e può vedere coinvolti i seguenti processi:

- le spese in economia
- gli acquisti
- l'attuazione degli interventi di cui alla Legge 65/2012



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 29 di 56

- la selezione e gestione del personale
- il conferimento di incarichi esterni di consulenza
- l'affidamento di lavori
- la gestione degli immobili.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali
- Segreteria Generale
- Amministrazione e contabilità.

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- ⇒ Regolamento per le spese in economia
- ⇒ Procedura per la Gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti
- ⇒ Protocollo d'intesa per l'attuazione della L. 65/2012

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di fattispecie frutto dello "spacchettamento" del reato di concussione operata dalla Legge 190/2012. Per quanto la condotta presenti tratti in comune con quella di cui all'art. 317 c.p., si evidenziano alcune differenze:



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 30 di 56

- la modalità esecutiva della condotta viene individuata nella induzione a dare o promettere indebitamente,
- la punibilità è estesa anche al soggetto che dà o promette utilità.

PROCESSI A RISCHIO

Attesa l'estensione della punibilità anche all'incaricato di un pubblico servizio, la fattispecie risulta commissibile all'interno della Fondazione 20 Marzo 2006 e può vedere coinvolti i seguenti processi:

- le spese in economia
- gli acquisti
- attuazione degli interventi di cui alla Legge 65/2012
- la selezione e gestione del personale
- il conferimento di incarichi esterni di consulenza
- l'affidamento di lavori
- la gestione degli immobili.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali
- Segreteria Generale
- Amministrazione e contabilità.

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- ⇒ Regolamento per le spese in economia
- ⇒ Procedura per la Gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti
- ⇒ Protocollo d'intesa per l'attuazione della L. 65/2012

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 31 di 56

Artt. 318-322 c.p. Fattispecie corruttive

FATTISPECIE

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Le pene stabilite al primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 32 di 56

terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di fattispecie caratterizzate dalla stipula di un accordo criminoso avente ad oggetto il mercanteggiamento delle pubbliche funzioni dietro corrispettivo (denaro o altra utilità).

PROCESSI A RISCHIO

Limitatamente alle ipotesi in cui ad essere punito è l'incarico di pubblico servizio, i processi maggiormente a rischio riguardano:

- la selezione e gestione del personale
- l'affidamento di incarichi professionali esterni
- l'affidamento di lavori
- i flussi finanziari (pagamenti ed incassi)
- la gestione degli immobili
- la gestione delle regalie e degli omaggi
- la gestione delle concessioni
- attuazione degli interventi di cui alla Legge 65/2012.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali
- Segreteria Generale
- Amministrazione e Contabilità
- Servizi generali e Conduzione Immobiliare.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 33 di 56

- ⇒ Regolamento interno
- ⇒ Procedura per il controllo e la verifica delle manutenzioni (Parcolimpico e ACMOS)
- ⇒ Regolamento per le spese in economia
- ⇒ Procedura per la gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti
- ⇒ Protocollo d'intesa per l'attuazione della L. 65/2012

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

Art. 322 bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri"

FATTISPECIE

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 34 di 56

CONDOTTA TIPICA

La norma estende la punibilità dei comportamenti di cui agli articoli sinora analizzati ai casi in cui la figura di P.U. o di I.P.S. sia ricoperta dai soggetti di cui al comma 1.

Si precisa che all'interno della Fondazione 20 Marzo 2006 nessuna risorsa riveste tali qualifiche soggettive, pertanto il reato è astrattamente configurabile solo dal lato attivo, ovvero solo nel caso in cui le risorse rivestano il ruolo di concussore o corruttore di uno di tali soggetti.

Ad esempio, il funzionario di una commissione della C.E. viene corrotto da parte di un dipendente della Fondazione 20 Marzo 2006 al fine di lucrare agevolazioni in capo alla Fondazione 20 Marzo 2006 stessa per l'ottenimento di fondi pubblici comunitari.

PROCESSI A RISCHIO

Atteso il rinvio esplicito alle fattispecie di corruzione ed induzione indebita, si richiamano le considerazioni svolte con riguardo agli artt. 318-322.

AREE A RISCHIO

Analogamente ai processi, si rinvia all'analisi svolta con riguardo agli articoli 318-322.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- ⇒ Regolamento interno
- ⇒ Procedura per il controllo e la verifica delle manutenzioni (Parcolimpico e ACMOS)
- ⇒ Regolamento per le spese in economia
- ⇒ Procedura per la Gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti
- ⇒ Protocollo d'intesa per l'attuazione della L. 65/2012

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 35 di 56

prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato a soggettività ristretta (risulta infatti, commissibile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio), a condotta vincolata (occorre che il soggetto agisca violando norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti) sorretto dal dolo intenzionale di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto.

Ad esempio, il Presidente del C.d.A. affida direttamente dei lavori, omettendo l'indizione di apposita gara, ad una ente costituita immediatamente prima dell'affidamento diretto ed avente capitale sociale integralmente detenuto da suoi parenti ed affini.

PROCESSI A RISCHIO

Limitatamente alle ipotesi in cui ad essere punito è l'incarico di pubblico servizio, i processi maggiormente a rischio riguardano:

- la selezione e gestione del personale
- l'affidamento di incarichi professionali esterni
- l'affidamento di lavori
- i flussi finanziari (pagamenti ed incassi)
- la gestione degli immobili
- attuazione degli interventi di cui alla Legge 65/2012.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali
- Segreteria Generale
- Amministrazione e Contabilità
- Servizi generali e Conduzione Immobiliare.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 36 di 56

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- ⇒ Regolamento interno
- ⇒ Procedura per il controllo e la verifica delle manutenzioni (Parcolimpico e ACMOS)
- ⇒ Regolamento per le spese in economia
- ⇒ Procedura per la Gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti
- ⇒ Protocollo d'intesa per l'attuazione della L. 65/2012

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

Artt. 325-326 c.p. Fattispecie in materia di invenzioni, scoperte e segreti

FATTISPECIE

Art. 325 c.p. "Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio"

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Art. 326 c.p. "Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio"

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

CONDOTTA TIPICA

Entrambe le fattispecie sono a soggettività ristretta essendo perseguibili solo ove commesse da un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

La condotta punita dall'art. 325 c.p. consiste nell'impiego a profitto proprio o altrui di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali da cui tragga un vantaggio diverso da quello che otterrebbe con la rivelazione a pagamento dell'invenzione o della scoperta. Si tratta di una fattispecie che non ha mai trovato riscontro nella prassi (o, quantomeno, non risultano pronunce edite).

La fattispecie di cui all'art. 326 c.p. punisce quattro figure criminose: (I) due di rivelazione di segreti che si differenziano per il diverso elemento soggettivo (dolo nell'ipotesi di cui al primo comma, colpa in quella di



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 37 di 56

cui al secondo); (II) due di utilizzazione dei segreti che si differenziano a seconda del fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dal soggetto attivo.

PROCESSI A RISCHIO

Occorre premettere che si tratta di fattispecie propria, in cui il soggetto agente deve ricoprire necessariamente la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Limitatamente alle ipotesi in cui ad essere punito è l'incarico di pubblico servizio e prima che fosse oggetto di cessione, il processo a rischio poteva avere riguardo alla gestione del "know how Olimpico". Allo stato (e per 30 anni a far data dal 1.12.2009) tale bene immateriale è stato oggetto di concessione. Pertanto, la fattispecie non risulta commissibile.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente

Art. 328 c.p. "Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione"

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una norma a più fattispecie in cui:

- (I) al primo comma viene sanzionata la condotta di indebito rifiuto di compiere atti di ufficio qualificati, il cui compimento risulta strumentale al soddisfacimento di preminenti ragioni di interesse pubblico espressamente tipizzate dalla legge (ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità);
- (II) al secondo comma viene sanzionata la condotta di omesso compimento di un atto o di omessa risposta (laddove sussiste un obbligo della P.A. in tal senso) a fronte della diffida ad adempiere presentata dal privato.

Ad esempio, la Fondazione 20 Marzo 2006 non adempie nei tempi previsti agli interventi richiesti in base alla Legge 65/2012.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 38 di 56

PROCESSI A RISCHIO

Allo stato non paiono ravvisarsi atti che devono essere compiuti senza ritardo per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, né obblighi di avvio del procedimento da parte della Fondazione 20 Marzo 2006. Tuttavia, prestando adesione alla *ratio* della Legge 190/2012 che mira a prevenire il verificarsi di ipotesi di malfunzionamento della Fondazione 20 Marzo 2006 dovuto a comportamenti illeciti, pare opportuno prendere in considerazione gli interventi ed i compiti attribuiti dalla Legge 65/2012 alla Fondazione 20 Marzo 2006.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- ⇒ Protocollo d'intesa per l'attuazione della L. 65/2012

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

Art. 329 c.p. "Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o agente della forza pubblica"

FATTISPECIE

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile dal militare o dall'agente di forza pubblica e consiste l'omissione o il ritardo nell'esecuzione di una richiesta previamente formulata nelle forme di legge da parte dell'Autorità competente.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 39 di 56

PROCESSI A RISCHIO

La fattispecie de qua non risulta commissibile atteso che nessuna delle risorse della Fondazione 20 Marzo 2006 riveste le qualifiche soggettive richieste dalla norma.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente

Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

FATTISPECIE

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato che punisce la condotta alternativa di interruzione ovvero sospensione di un servizio pubblico essenziale. La nozione di servizio pubblico essenziale è stata elaborata dalla Corte Costituzionale intendendo come tale quel servizio di cui la collettività non può fare a meno senza subire un pregiudizio apprezzabile (Corte Cost. 17.03.1969 n° 31). Indispensabile al fine dell'integrazione del reato de quo è la presenza di un'organizzazione imprenditoriale.

PROCESSI A RISCHIO

La fattispecie *de qua* non risulta commissibile atteso che la Fondazione 20 Marzo 2006 non presenta un'organizzazione imprenditoriale, né svolge un servizio pubblico essenziale.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente

Artt. 334-335 c.p. Fattispecie in materia di cose sottoposte a sequestro

FATTISPECIE

Art. 334 c.p. "Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa"

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 40 di 56

corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335 c.p. "Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa."

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

CONDOTTA TIPICA

Presupposti operativi di entrambe le fattispecie sono:

- (I) la presenza di un vincolo di indisponibilità impresso su un bene nel corso di un procedimento penale ovvero dall'autorità amministrativa,
- (II) la qualifica soggettiva del custode in capo all'autore del reato.

L'art. 334 c.p. punisce la condotta del custode che sottrae (attività in seguito alla quale il bene fuoriesce dalla sfera giuridica delineata dal procedimento cautelare), sopprime (occulta), distrugge (elimina fisicamente), disperde (attività che produce, quale effetto finale, la vanificazione del vincolo impresso dalla misura cautelare) o deteriora (riduzione delle funzionalità essenziali del bene oggetto di sequestro) la cosa sottoposta a vincolo di indisponibilità con l'intenzione di avvantaggiare il proprietario della stessa.

L'art. 335 c.p. punisce le condotte previste dal precedente articolo (ad eccezione del deterioramento) commesse a titolo di colpa.

PROCESSI A RISCHIO

La fattispecie *de qua* non risulta commissibile atteso che allo stato nessuna risorsa risulta essere stata nominata custode di bene nel corso di un procedimento penale ovvero con provvedimento dell'Autorità Amministrativa. Si precisa che neppure nel corso dei cinque anni precedenti (tempo considerato come significativo dall'allegato n° 5 al PNA), la Fondazione 20 Marzo 2006 è incorsa in procedimento di tal genere.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 41 di 56

Art. 640 comma 2° numero 1 c.p. "Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico e dell'Unione Europea"

FATTISPECIE

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

3) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'indurre in errore, mediante artifici o raggiri, le competenti autorità pubbliche in modo da determinare le stesse a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per l'agente ingannatore.

Ad esempio, un dipendente della Fondazione 20 Marzo 2006 cede a terzi il proprio badge, così attestando falsamente la propria presenza in ufficio (e percependo la conseguente retribuzione) riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio riguardano:

- la gestione del personale
- la gestione dei rimborsi spese di viaggio e soggiorno (nel caso in cui avvenga mediante rimborso)
- i flussi economici in entrata ed uscita.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali
- Segreteria Generale
- Amministrazione e Contabilità

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 42 di 56

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- ⇒ Regolamento interno
- ⇒ Regolamento per le spese in economia
- ⇒ Procedura per la Gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

Art. 640 bis c.p. "Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

FATTISPECIE

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di enti pubblici (anche sovranazionali), risultato reso possibile dall'induzione in errore dell'Ente Pubblico per mezzo di artifici o raggiri.

Ad esempio, il Presidente del C.d.A., preconstituendo una falsa documentazione atta ad indurre in errore l'Ente Pubblico, ottiene un finanziamento di incentivo per le attività di cui allo Statuto.

PROCESSI A RISCHIO

Il processo maggiormente a rischio riguarda la richiesta di contributi e finanziamenti.

Sebbene consentito dallo Statuto, la Fondazione 20 Marzo 2006 non ha ad oggi ottenuto, né richiesto contributi e/o finanziamenti pubblici ad incremento del patrimonio indisponibile.

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato le aree a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 43 di 56

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

⇒ Statuto

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

Art. 640 ter c.p. "Frode informatica"

FATTISPECIE

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto (con altrui danno) procurato intervenendo su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico o alterandone il funzionamento.

Ad esempio, un dipendente manomette il circuito informatico di pagamento on line determinando l'accreditamento del denaro della Fondazione 20 Marzo 2006 sul proprio conto corrente.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio riguardano:

⇒ gestione dei flussi finanziari

⇒ gestione dei rapporti con i soggetti pubblici,

mediante l'utilizzo del sistema informatico.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 44 di 56

AREE A RISCHIO

Alla luce di quanto sinora indicato le aree a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali
- Segreteria generale
- Amministrazione e contabilità
- Servizi Generali e Conduzione Immobiliare

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DA APPLICARE:

- ⇒ Regolamento interno
- ⇒ Procedura per la Gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti
- ⇒ Regolamento per le spese in economia

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E MISURE DA ADOTTARE

E' fatto divieto ai soggetti destinatari del presente Piano di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee ad integrare le ipotesi di reato pocanzi menzionate ovvero concorrere o contribuire a dare causa, o favorire anche indirettamente, tali fattispecie.

Inoltre, tutti sono tenuti a:

- astenersi in caso di conflitto di interesse;
- segnalare eventuali situazioni anomale (per anomalia deve intendersi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ogni condotta del Pubblico Ufficiale, dell'Incaricato di Pubblico Servizio o del privato che appaia in contrasto con i principi di cui al Codice Etico ed al Codice di Condotta, ovvero che faccia sospettare una richiesta ovvero una dazione di denaro o di beni di altra utilità esulante quanto dovuto per legge, regolamento, ordine, disciplina o contratto, qualunque richiesta o offerta di favori, nonché qualunque condotta discriminatoria o preferenziale).

Ciascun processo deve risultare tracciabile e deve rispondere al principio generale della segregazione delle funzioni tra coloro che assumono la decisione, coloro che materialmente le danno corso e coloro che sono

	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012	
	REV 2018/00 del 21/05/2018	Pag. 45 di 56

deputati al controllo.

Per prevenire la commissione dei reati esaminati, oltre ai principi di cui al Codice Etico ed al Codice di Condotta, cui si rinvia in quanto parti integranti del presente Piano, i destinatari sono tenuti a rispettare le procedure interne adottate, in particolare:

- lo Statuto
- il Regolamento Interno
- il Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute, in relazione alla carica, dai membri del C.d.A.
- la Procedura per il controllo e la verifica delle manutenzioni (Parcolimpico e ACMOS)
- la procedura per il controllo e la verifica delle modifiche (Parcolimpico e ACMOS)
- la Procedura per la verifica dell'Archivio Documentale e delle certificazioni (Parcolimpico e ACMOS)
- il Regolamento per le spese in economia
- la Procedura per la Gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti
- il Protocollo d'intesa per l'attuazione della L. 65/2012
- la Concessione stipulata con Parcolimpico s.r.l.
- la Concessione stipulata con ACMOS Associazione di Promozione Sociale.

Inoltre, con riguardo a:

2.4.1 Gestione delle risorse finanziarie

Nella gestione delle risorse finanziarie la Fondazione 20 Marzo 2006 rispetta e pretende il rispetto dei criteri di massima trasparenza, correttezza e veridicità in ossequio alla normativa vigente in ambito contabile e fiscale, in modo da consentire la ricostruzione puntuale di ogni flusso da e verso la Ente stessa, nonché di quanto previsto nel Regolamento per le spese in economia, nel Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in relazione alla carica, dai membri del C.d.A. e nella Procedura per la gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti.

Con particolare riguardo alla gestione dei flussi finanziari in generale, è fatto obbligo di:

- assicurare il monitoraggio dei flussi in entrata ed in uscita inerenti le concessioni;
- assicurare che tutte le operazioni siano coerenti con le finalità previste dallo Statuto;
- assicurare che tutte le entrate e le uscite siano sorrette da idonea documentazione;
- assicurare che i rapporti intrattenuti con gli istituti bancari, con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

è fatto divieto di:

- appropriarsi di denaro o altre cose mobili dell'Ente di cui si ha la disponibilità a causa della funzione svolta, esercitando su questi i poteri tipici del proprietario;



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 46 di 56

- appropriarsi di denaro o altre cose mobili dell'Ente allo scopo di fare un uso solo momentaneo della cosa per poi restituirla al termine dell'uso stesso;
- ricevere o ritenere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità dell'Ente giovandosi dell'errore altrui.

Con particolare riguardo alla gestione dei flussi afferenti i rimborsi spese ciascuna risorsa deve osservare quanto segue:

- le spese di rappresentanza devono sposare il duplice criterio di economicità e opportunità nel rispetto degli obiettivi dell'Ente, del Codice Etico, dei regolamenti interni;
- in caso di trasferta, la risorsa interessata è tenuta a:
 - conservare i documenti a sostegno delle spese sostenute;
 - al termine della trasferta, redigere apposita nota spese dettagliata allegando i documenti di cui sopra;
 - trasmettere la nota spese ed i relativi allegati alla Direzione.

Solo una volta ottenuto il visto della Direzione, l'Amministrazione – verificata la corretta rimborsabilità delle spese documentate – procede al rimborso.

2.4.2 Affidamento lavori, servizi, forniture

Nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, Fondazione 20 Marzo 2006 rispetta e pretende il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, nonché di quanto previsto nel Regolamento per le spese in economia e nella Procedura per la gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti (applicabile in analogia).

Fondazione 20 Marzo 2006 è sottoposta alla legislazione in materia di contratti pubblici.

Nella gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture deve, inoltre, osservarsi quanto segue:

- garantire la segregazione delle funzioni tra coloro che assumono la decisione, coloro che materialmente le danno corso e coloro che sono deputati al controllo;
- garantire un adeguato livello di formalizzazione, documentazione e archiviazione delle diverse fasi del processo;
- definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l'attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria, astenendosi dall'utilizzo di formule oscure o ambigue;
- evitare di limitare artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 47 di 56

- escludere immediatamente dalla procedura selettiva in corso ed eventuali future l'operatore economico che abbia promesso denaro, beni o altra utilità al fine di influenzare le procedure di gara o turbare il normale andamento della gara;
- garantire adeguati flussi comunicativi diretti a segnalare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione eventuali promesse di denaro o altra utilità finalizzate ad influenzare l'esito delle procedure di affidamento;
- procedere alla pubblicazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sul sito istituzionale.

È sempre fatto divieto di accettare o promettere beni, denaro o altra utilità, direttamente o indirettamente, al fine di influenzare le procedure di gara o turbare il normale andamento della gara.

2.4.3 Conferimento di incarichi di collaborazione

Nella gestione dei rapporti con i consulenti, Fondazione 20 Marzo 2006 rispetta e pretende il rispetto della normativa vigente, in applicazione dei generali principi di trasparenza e correttezza, del Regolamento per le spese in economia e della Procedura per la gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti.

Nella gestione dei rapporti consulenziali tutte le risorse sono tenute a rifiutare dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità (ovvero promesse di dazioni, regalie, benefici - sia diretti che indiretti - omaggi, atti di cortesia e di ospitalità) finalizzati ad influenzare il processo di scelta del consulente.

Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali.

La Fondazione 20 Marzo 2006 è, inoltre, tenuta a procedere alla ricerca di un consulente esterno solo previa ricognizione delle professionalità interne.

Una volta individuato il consulente, Fondazione 20 Marzo 2006 è tenuta a formalizzare/contrattualizzare il rapporto, prevedendo nei contratti una apposita clausola che li vincoli al rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico, nel Codice di Condotta e nel presente Piano.

L'Ente è, inoltre, tenuta a predisporre, pubblicare e curare l'aggiornamento dell'elenco di consulenti, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

2.4.4 Acquisizione e progressione del personale

Nelle attività di selezione, assunzione e gestione del personale, la Fondazione 20 Marzo 2006 rispetta e pretende il rispetto delle previsioni di Legge esistenti in materia, con particolare riferimento alla normativa vigente in tema di Tutela dei Dati Personali e di Pari Opportunità tra uomo e donna, del CCNL, nonché delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e nel Codice di Condotta.

	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012	
	REV 2018/00 del 21/05/2018	Pag. 48 di 56

Nella selezione e gestione delle risorse umane ciascuna risorsa è tenuta a:

- rifiutare denaro o beni di altra utilità (o di accettarne la promessa) da parte del candidato che intenda influenzare la selezione; eventuali azioni del candidato in tal senso devono essere immediatamente comunicate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il candidato deve essere immediatamente escluso dall'iter selettivo e da eventuali iter selettivi futuri;
- effettuare la scelta del candidato solo seguendo un criterio meritocratico, basato sulle competenze e qualifiche del candidato stesso, parametrato ai requisiti richiesti, alle necessità della Fondazione 20 Marzo 2006 ed alle valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale;
- tracciare gli esiti dei colloqui e delle prove pratiche tecnico/attitudinali;
- effettuare la valutazione del personale, al fine di procedere ad una modifica della situazione in essere (ovverosia finalizzata all'assegnazione di aumenti retributivi o di premi una tantum, ovvero al cambio di mansioni o alla progressione di carriera), tenendo conto di:
 - fattori oggettivi (quali i titoli di studio, il possesso di patenti di guida, il possesso di patentini di settore, i corsi di specializzazione e formazione seguiti);
 - valutazione del dipendente mediante l'intervista al proprio responsabile;
- non riconoscere e/o consentire progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare indebitamente determinate risorse.

2.4.5 Rapporti con i soggetti pubblici

Nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici è fatto divieto di:

- stipulare un qualsivoglia accordo criminoso avente ad oggetto il mercanteggiamento delle pubbliche funzioni dietro promessa o dazione di corrispettivo (denaro o altra utilità);
- indurre in errore, mediante artifici o raggiri, i soggetti pubblici competenti in modo da determinare costoro a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per sé;
- ottenere indebitamente erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di soggetti pubblici (anche sovranazionali), mediante l'induzione in errore dei soggetti pubblici stessi per mezzo di artifici o raggiri;
- fare regalie su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo. Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali.

2.4.6.Flussi informativi

Presupposto fondamentale per la prevenzione della corruzione è, altresì, la creazione di una capillare attività di comunicazione interna tra tutti i soggetti coinvolti.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 49 di 56

Pertanto, i dipendenti sono tenuti a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ogni informazione relativa a condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro ed in tal senso forma parte del presente Piano il Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti e dei terzi.

Tutte le segnalazioni devono pervenire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione tramite i canali all'uopo predisposti dalla Fondazione 20 Marzo 2006, ovvero:

- in forma telematica, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica esposto in sede e/o indicato sul sito della Fondazione 20 Marzo 2006;
- in forma cartacea, depositando la segnalazione nella cassetta delle lettere presente in sede.

In entrambi i casi la segnalazione deve avvenire preferibilmente in forma non anonima (indicando il proprio nome e cognome ed, altresì, un recapito telefonico), mediante comunicazione scritta libera.

Il soggetto segnalante adotta la modalità di comunicazione ritenuta più idonea rispetto alla natura, all'urgenza ed al contenuto della segnalazione, prediligendo, ove possibile, la forma telematica.

Il Responsabile è tenuto a mantenere la riservatezza in merito all'identità del soggetto segnalante, salvo espressa richiesta contraria di quest'ultimo.

Analogamente, tutte le comunicazioni di questo genere rimangono riservate ed accessibili solo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, salva espressa richiesta di divulgazione del segnalante.

2.4.7 Meccanismi di accountability

La Fondazione 20 Marzo 2006 pubblica il presente Piano sul proprio sito.

Nei confronti dei cittadini, il meccanismo di accountability è garantito attraverso la pubblicazione del presente Piano nel sito istituzionale.

Gli aggiornamenti del Codice Etico, del Codice di Condotta e del Piano seguiranno gli stessi meccanismi di pubblicità.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 50 di 56

PARTE DEDICATA ALLA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA

PREMESSA

Per quanto concerne la disciplina della trasparenza, preso atto della riforma di cui al D.lgs. 97/2016 e della permanente vigenza del comma 34 dell'art. 1 l. 190/2012 oltrechè dell'accento posto dall'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 s.m.i. sulla "compatibilità" quale canone di interpretazione e applicazione della disciplina ivi prevista alle ente, si conferma la necessità di procedere mediante:

-analisi deall'Ente rispetto alla fattispecie di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013;

-ricognizione delle norme del D.lgs. 33/2013 applicabili all'Ente e determinazione delle modalità di adempimento alle medesime;

attività che si ritiene non possa essere completamente sostituita da quella dell'ANAC, come pur operata nella determinazione n. 1134 in data 8 novembre 2017, anche in ragione della sussistenza dell'art. 5-bis D.Lgs.33/2013.

L'Ente, infatti, ha una soggettività giuridica riconosciuta ed autonoma, che nella misura in cui determina una responsabilità, determina altresì a monte un potere decisionale e, d'altra parte, la compatibilità non è solo criterio di valutazione a monte nel distinguo fra Pubblica Amministrazione e Fondazione ma anche a valle in ragione della tipologia e della missione dell'Ente.

L'esito di tale attività interpretativa che confluisce nella I sezione della presente Parte informa le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza ma costituisce anche presupposto per il coordinamento fra le misure di attuazione della trasparenza e le misure compensative funzionali alla prevenzione del malaffare di cui al presente Piano.

Ai fini della redazione del presente documento sono individuate come fonti, a titolo indicativo e non esaustivo, oltrechè le norme di legge e regolamento, gli atti delle Autorità nazionali (ANAC, Garante Privacy, ecc.) e locali (Soci Fondatori ecc. ecc.).

Il presente documento è sottoposto a continuo aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito dell'evoluzione della normativa sia di disciplina della trasparenza che anticorruzione.

L'Ente procede alla progressiva attuazione della pianificazione illustrata e alla cura del Sito istituzionale *sub "Trasparenza"*.

I. – Classificazione dell'Ente e inquadramento sistematico

I.1. – Natura e caratteristiche dell'Ente.

Si richiamano le indicazioni contenute nella premessa del presente Piano.

I.2. – Inquadramento dell'Ente nella fattispecie di cui all'art. 2-bis D. Lgs. 33/2013.

L'Ente applica la disciplina ai sensi e nei termini dell'art. 2-bis 2° co. D.lgs. 33/2013 s.m.i.

Il Responsabile per la trasparenza deve individuarsi nella persona del RPCT.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 51 di 56

I.3. – Ricognizione delle norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili all’Ente

Per quanto chiarito, occorre individuare quali siano le norme del D.Lgs. 33/2013 applicabili all’Ente.

Tale attività ricognitiva è imprescindibile per le seguenti ragioni:

- a) in ragione del richiamo al canone interpretativo e applicativo della “compatibilità” da parte dell’art. 2-bis D.Lgs. 33/2013;
- b) ogni Ente conosce una perimetrazione della propria capacità d’agire corrispondente ai confini della missione dedotta nello Statuto (e/o nella Legge istitutiva), con il che non possono comunque imporsi obblighi che non discendano dall’esercizio di compiti cui la ente istituzionalmente sia preposta, e quindi occorre chiarire anche alla luce della missione di Fondazione quali siano gli obblighi effettivamente adottabili ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
- c) in ragione della necessità di ricognizione delle esimenti richiesta dall’art. 5-bis D.Lgs. 33/2013.

I.3.1. – Con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione, occorre, dunque, chiarire quali norme stabiliscano obblighi di pubblicazione nel D.Lgs. 33/2013 e, poi, all’interno di tale insieme, individuare le norme compatibili, in via di principio e tenuto conto delle premesse di cui sopra, con la specifica fattispecie di Fondazione

Si procede ad analizzare le regole contenute nei Capi I, II, III, IV del D.Lgs. 33/2013.

Per quanto concerne il Capo I, sono applicabili in via di principio e parzialmente gli artt. 9 e 10 1° co. e l’art. 12, tenuto conto che gli artt. 1-8 e parzialmente anche 9 e 10 afferiscono a principi generali ovvero a tematiche differenti come l’istituto dell’accesso civico ecc. ecc., che trovano sistemazione in altra parte del presente documento.

Per quanto concerne il Capo II, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 13, art. 14, art. 15, 15-bis, art. 16, art. 17, art. 19 (con precisazione), art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27.

Non è applicabile l’art. 18 in quanto afferisce espressamente ai dipendenti del pubblico impiego.

Non è applicabile l’art. 28 che afferisce alla pubblicità dei rendiconti di specifici organismi politici cui non è riconducibile la Fondazione.

Per quanto concerne il Capo III, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 29, art. 30, art. 31.

Per quanto concerne il Capo IV, le norme applicabili in via di principio e/o parzialmente sono: art. 33, 35, 36.

Non è applicabile l’art. 32 in quanto Fondazione non svolge l’attività istituzionale ivi contemplata e non emette la correlata tipologia di atti contemplati dalla norma.

Per quanto concerne il Capo V, sono applicabili gli artt. 37, 38 mentre le altre norme sono irriperibili all’Ente in ragione del suo specifico oggetto sociale.

I.3.2. –Stralciate, dunque, le norme che non sono applicabili nemmeno con il massimo sforzo di adattamento alla fattispecie, occorre puntualizzare i criteri e le modalità di applicazione delle norme restanti con riferimento alla Fondazione e alla sua realtà di impresa.

In tal senso, prima si procederà all’individuazione di criteri applicativi generali e, poi, ci si soffermerà sulle residuali problematiche poste da ciascuna norma, ritenendo che costituisca esercizio di trasparenza anche

	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012	
	REV 2018/00 del 21/05/2018	Pag. 52 di 56

la condivisione dei criteri esegetici adottati.

I.3.2.1. - Richiamate come premessa dell'operazione di adattamento alla fattispecie le considerazioni al paragrafo I.3. del presente documento si constata, in primo luogo, che gli enti *jure privatorum* costituiti dalla Pubblica Amministrazione non *"sono"* né diventano Pubblica Amministrazione ma esclusivamente sono destinatarie della medesima disciplina, *"in quanto applicabile"*, del D.Lgs. 33/2013.

Tale criterio è adottato in sintonia con l'indirizzo del Piano Nazionale Anticorruzione.

Ne consegue che è il Legislatore a chiarire che una determinata disciplina deve applicarsi ad un soggetto che ha una ontologia differente.

Fra le conseguenze applicative di tale riflessione in termini di compatibilità è che, ove la disciplina del D.Lgs. 33/2013 richiama a sua volta espressamente istituti ed obblighi previsti espressamente *ex lege* solo ed esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione, i medesimi non possono estendersi all'Ente (si pensi, ad esempio, al richiamo di norme in materia di contabilità di stato). In secondo luogo, anche quando intervenga una diretta applicazione di norme del D.Lgs. 33/2013 all'Ente, le medesime non possono e non debbono cancellare una ontologia del tutto differente o creare nel cittadino una confusione nella percezione del soggetto terzo rispetto alla natura e ai compiti della Fondazione.

Un secondo criterio applicativo si ricava dalla combinata lettura dei pareri del Garante Privacy 7 febbraio 2013 n. 49 (d'ora innanzi: GP 49/2013) e n. 243 del 15 maggio 2014 (d'ora innanzi: GP 243/2014), n. 92 del 3 marzo 2016 (GP 92/2016) oltrechè degli ulteriori interventi del Garante in materia di pubblicazioni sul *web*.

Il Garante Privacy, infatti, effettua uno specifico distinguo rispetto alla pubblicità funzionale alla trasparenza, in funzione di quanto disposto dall'art. 1 1° e 2° comma D.Lgs. 33/2013, del resto in coerenza con quanto stabilito, sulla base di specifica riflessione ben individuabile nei lavori preparatori, dal comma 15 dell'art. 1 primo periodo L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1 2° co. d.lgs. 33/2013, in particolare, la trasparenza deve essere attuata *"nel rispetto delle disposizioni ... di protezione dei dati personali"*.

Il richiamo ai *"dati personali"* porta con sé, fra l'altro, il fondamentale obbligo di verificare previamente alla pubblicazione se intervenga una specifica norma di legge o di regolamento che preveda la pubblicazione.

D'altra parte, come osservato dal Garante, *"da ciò si deduce che tutte le volte in cui nel decreto legislativo n. 33/2013 è utilizzata la locuzione <<pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente>> - cfr. art. 3,5,7,8,9,10,41,43, 45, 46 e 48 - il riferimento è limitato agli <<obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni>> contenuti oltrechè nel d.lgs. n. 33/2013 anche in altre disposizioni normative aventi analoga finalità di trasparenza, con esclusione degli obblighi di pubblicazione aventi finalità diverse"* (Parere Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 sub *"Parte Prima 1. Principi e oggetto del <<decreto trasparenza>> (art. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 33/2013)"*).

I.3.2.2. – Fondazione 20 Marzo 2006 richiama a formare parte integrante del presente Piano la disposizione dell'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e le esimenti ivi previste.

Fondazione è chiamata a contemperare la pubblicità con ulteriori interessi e, *in primis*, di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza e, quindi, in definitiva, a tutela dell'interesse perseguito dai Soci Fondatori in



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 53 di 56

aderenza all'art. 1 2° co. D.Lgs. 33/2013, in ragione dei quali certi dati non sono comunque pubblicati o pubblicati in forma aggregata ai sensi appunto dell'art. 24 l. 141/1990 s.m.i. e altre leggi vigenti anche di protezione dei dati sensibili.

In primo luogo, all'Ente sono riferibili servizi ed impianti significativi di fronte ad una emergenza di tipo terroristico o bellico, con conseguente riflesso rispetto alla pubblicazione dei dati relativi per ragioni di tutela della pubblica sicurezza.

Sono sottratte all'accesso le segnalazioni dei dipendenti e dei terzi di illeciti, come meglio chiarito nel Regolamento relativo.

Per tutto quanto non previsto, si invia al Regolamento ex art. 5 D.Lgs. 33/2013

1.3.2.3. - Con riferimento alle singole norme in materia di obblighi di pubblicazione ritenute applicabili si osserva preliminarmente che Fondazione 20 Marzo 2006 ha da sempre coltivato la trasparenza mediante l'istituzione e il continuo aggiornamento del proprio sito istituzionale.

Ciò premesso, Fondazione 20 Marzo 2006 si limita, pertanto, ad implementare i contenuti già precedentemente presenti nel Sito Istituzionale.

Ciò premesso, si operano le seguenti osservazioni rispetto al dettato del D.Lgs. 33/2013 come sopra perimetrato:

Art. 9: l'apposita sezione già presente nell'home page del Sito istituzionale, è stata denominata "Trasparenza" in ragione del fatto che comunque Fondazione 20 Marzo 2006 non è una Pubblica Amministrazione. L'applicazione della norma letteralmente, infatti, e, quindi, l'introduzione della parola "Amministrazione" può indurre in errore il cittadino.

Art. 10: Con riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti nel comma 8, l'obbligo di cui alla lett. b) non è applicabile, riferendosi ad istituti estranei.

Art. 13: La norma è applicata sotto la voce "Disposizioni Generali" .. Nella voce sono compresi anche i dati per il contatto da parte del cittadino e troveranno collocazione i documenti relativi alla pianificazione in materia di trasparenza e prevenzione del malaffare oltreché l'atto di nomina del RPCT.

Art. 14: In generale e con riferimento alla menzione dei "curricula" compiuta alla lett. b) del 1° co., il GP 243/2014 raccomanda sub par. 9.a: "Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l'assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (...). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie di carattere professionale, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 54 di 56

esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di cd. furti di identità). Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell'art. 7 del Codice [della Privacy: n.d.A.], evidenziando gli elementi di aggiornamento".

Sul tenore dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 si operano le seguenti riflessioni: a) l'atto di nomina deve intendersi come il verbale di nomina da parte dell'assemblea; b) per il *curriculum* vale quanto osservato sopra; c) non si prevede uno specifico istituto della missione; d ed e) si ritiene che la norma faccia riferimento agli incarichi che prevedono un compenso con oneri a carico della finanza pubblica e deve leggersi nell'ottica di verificare le inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013; f) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 sub par. 9.b. ove sono chiariti i termini di applicazione della normativa.

I dati relativi sono pubblicati nella voce "*Organizzazione*", ove si trova anche il dato dell'articolazione degli uffici.

Art. 15: Con riferimento al dettaglio di cui al comma 1 della norma, si condividono sin da ora i seguenti criteri esegetici: lett. b), vale quanto osservato all'art. 14; lett. c), occorre fare riferimento alla definizione di "*enti di diritto privato regolati o finanziati*" di cui all'art. 1 2° co. lett. d) d.lgs. 39/2013 e nell'ottica di verificare le inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013; d) si rinvia alla dettagliata spiegazione contenuta in PG 243/2014 sub par. 9.c. Per quanto concerne il comma 2 non si rinviene per l'Ente l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 53 14° co. d.lgs. 165/2001 che si riferisce soltanto alla Pubblica Amministrazione come individuata ai sensi dell'art. 1 2° co. TUPI. Si osserva che la norma si riferisce esclusivamente ai Dirigenti e non agli incarichi, come già confermava anche l'art. 1 comma 675 l. 208/2015, ed ora il successivo art. 15-*bis* D.Lgs. 33/2013. Tale riflessione valga per i dati relativi all'Organo di Controllo.

Art. 16 e 17: la norma richiede un adattamento, vista l'inapplicabilità del riferimento all'art. 60 2° co. d.lgs. 165/2001. E' inapplicabile il riferimento al "*personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico*". I dati pubblicabili sono inseriti nella voce "*Personale*", opportunamente sottoarticolate.

Art. 19: la norma non è applicabile nel suo tenore letterale, in quanto Fondazione non utilizza l'istituto di diritto del pubblico impiego del "concorso" come chiarito anche dalle riforme. Nella voce "*Selezione del personale*" si pubblicano i contenuti relativi alle selezioni del personale, in aderenza a quanto chiarito dal Garante della Privacy.

Art. 20: il riferimento alla *performance* è ovviamente relativo ad una precisa normativa del pubblico impiego statale. E' inapplicabile il comma 3. La restante disciplina è adattata alla prassi aziendale. I dati sono pubblicati nella voce "*Personale*".

Art. 21: La disciplina è adattata alla prassi aziendale, sottolineandosi peraltro che i documenti individuati nel comma 2 fanno riferimento a normativa del tutto inapplicabile (TUPI) e quindi il richiamo normativo deve considerarsi irrilevante per la Ente.

Art. 22: nessun commento. I dati si trovano alla voce "*Enti controllati*".

Art. 23: a seguito della riforma che ha quasi completamente abrogato l'articolo, si è prevista una voce "*Bandi di gara e contratti*", con la quale si intende adempiuto l'obbligo di pubblicazione relativo alle gare e



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2018/00
del 21/05/2018

Pag. 55 di 56

alle procedure di selezione.

Art. 26 e 27: premesso che non sono previste azioni riconducibili a tali articoli nella fattispecie, tenuto conto della natura industriale dell'attività, la norma può intendersi solo con riferimento all'attribuzione di un *quid* che abbia natura liberale. La norma, pertanto, può riguardare prima di tutto le sponsorizzazioni oltreché ogni altra prestazione o benefit che fosse concesso dall'Ente e non contrattualizzato. Si richiama la dettagliata spiegazione di cui al par. 9.e. del PG 243/2014 con riferimento alla perimetrazione dei dati pubblicabili. Con riferimento all'intervenuta modifica ad opera dell'art. 1 L. 4 agosto 2017 n. 124, si rinvia alla determinazione n. 1134/2017 dell'ANAC.

Art. 29: si intende la pubblicazione dei bilanci, già in corso, in quanto la restante parte della normativa è inapplicabile.

Art. 30: in ragione della segnalata necessità di non fornire informazioni rispetto a siti sensibili a tutela dell'ordine pubblico non si pubblicheranno "*informazioni identificative*" almeno rispetto agli impianti di servizio riferibili a Fondazione a titolo di concedente o proprietario. Sono forniti dati relativi ai contratti attivi e passivi stipulati.

Art. 31: nessun commento salvo l'attenzione alla *privacy*, secondo il PG 243/2014, con l'eventuale creazione di una scheda riassuntiva *ad hoc* ed un eventuale mascheramento dei dati non necessari nei provvedimenti relativi ("*unitamente agli atti cui si riferiscono*").

II. – Modalità e strumenti della pianificazione

II.1. – Elenco delle misure compensative relative alla trasparenza.

Le misure per garantire l'adeguato livello di trasparenza sono identificate nelle seguenti:

1. la nomina del RPCT con correlata individuazione della struttura di ausilio per la cura ed il monitoraggio dei flussi comunicativi e la cura delle istanze di accesso civico anche "generalizzato" a termini dei rispettivi Regolamenti menzionati nel corpo del presente documento;
2. l'attuazione e l'aggiornamento costante del Piano e gli obblighi correlati in materia di trasparenza;
3. l'adeguamento e l'aggiornamento costante del Sito istituzionale mediante adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013;
4. l'azione di sensibilizzazione del personale aziendale mediante espresso adeguamento del Codice Etico e cura della presa visione ed accettazione da parte di tutto il personale oltreché formazione di quest'ultimo anche tramite la pubblicazione dei Regolamenti in materia di trasparenza;
5. la cura del rapporto con gli utenti e la ente civile mediante l'effettuazione di giornate di formazione mediante la visita del mercato e la cura di eventi dedicati.

II.2 – Il RPCT

Le specificazioni relative allo status del RPCT e dei Referenti eventualmente nominati sono contenute nel Regolamento per la disciplina e la gestione della trasparenza.

II.2.1. – Modalità di svolgimento dell'incarico del RPCT in materia di trasparenza.

Si richiamano i compiti del RTPC come previsti dal D.Lgs. 33/2013 ed in quanto applicabili.

Il RPCT non percepisce compenso.

	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012	
	REV 2018/00 del 21/05/2018	Pag. 56 di 56

Per l'espletamento di tale funzione, il RPCT è destinatario di un apposito e separato mandato e di uno specifico *budget*, che verrà fissato all'interno del *budget* aziendale oltreché di un puntuale potere sanzionatorio.

Per tutto quanto non previsto dalla legge o dal presente Piano si rinvia al Regolamento citato e al Regolamento per l'accesso civico di cui al successivo par. IV.4. (All. 1 e 2).

II.2.1.1. – Il sistema dei Referenti in materia di trasparenza

Il RPCT nella sua attività di monitoraggio è supportato dal seguente Referente interno individuati nella SG o nei suoi componenti.

Le funzioni, compiti e responsabilità del Referente sono disciplinate dal Regolamento in materia di disciplina e gestione della trasparenza.

II.3. – Adempimenti dell'Ente in materia di trasparenza.

Per l'esercizio dei compiti relativi alla trasparenza, la Ente ha adottato il Regolamento in materia di disciplina e gestione della trasparenza.

Il Sito è aggiornato con cadenza semestrale, salvo indicazioni temporali diverse previste da puntuali norme di legge. Anche in quest'ultimo caso, comunque, la Ente si riserva un tempo limite di 30 giorni per la pubblicazione dei dati, una volta venuti ad esistenza.

II.4. – Accesso Civico

Con riferimento alla cura delle istanze di accesso civico nelle svariate modalità previste dall'art. 5 d.lgs. 33/2013 la Ente ha adottato il Regolamento per l'accesso civico.

III. – Pianificazione

Si prevede per l'anno 2018 l'istituzione del Registro degli Accessi come da Regolamento ex art. 5 D.Lgs. 33/2013.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il presente Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento almeno annuale e comunque ogni volta in cui venga riscontrata una violazione del Codice Etico, del Codice di Condotta e/o del Piano ovvero muti la struttura interna ovvero intervengano novelle legislative in materia di anticorruzione ovvero ancora intervengano indicazioni da parte dell'ANAC.